



Roma. 18 MAR. 2003

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E
TUTELA DEI LAVORATORI
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
DIVISIONE III

Prot. N. 325/01.10.013

Alla Direzione Regionale del la-
voro per l'Abruzzo
Via Dragonetti 3
67100 L'AQUILA

Rif. n. 334 dell'11.2.03

E, p.c. Alla Provincia di Teramo
III Settore
Politiche del lavoro e Form
zione professionale
Via del Castello 10
TERAMO

E, p.c. Alla Direzione Provinciale del
lavoro
Vico del Canto
64100 TERAMO

Oggetto: Legge 12.3.1999, n.68. Richiesta di parere.

Si riscontra la richiesta di parere formulata con la nota sopraindicata, con la quale codesta Direzione regionale riferisce di divergenze operative determinatesi tra la Direzione provinciale del lavoro ed il Servizio provinciale di Teramo, in merito alla condotta da assumere nei confronti di aziende che, pur avendo presentato i prospetti informativi nei termini di legge, non si avvalgono della facoltà, cui pure hanno titolo, di coprire una quota di assunzioni con chiamata nominativa.

In proposito, si ritiene di dover manifestare perplessità sulla sostenibilità dell'orientamento assunto dal servizio provinciale, secondo il quale nel caso rappresentato, deve essere immediatamente interessato il servizio di vigilanza ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio.


Come è noto, infatti, l'elemento che caratterizza la legge n.68/99 è la responsabilità primaria degli uffici nella attivazione di concreti interventi di promozione del servizio di collocamento.

Si ritiene, pertanto, piu' aderente allo spirito del collocamento mirato, atteso - peraltro - che l'onere della ricerca negli elenchi del personale avente determinate

caratteristiche deve essere svolta dal servizio competente in collaborazione con il datore di lavoro, esperire ogni possibile tentativo per individuare soluzioni, condivise dai datori di lavoro, che consentano di conseguire l'obiettivo di trovare adeguata sistemazione lavorativa ai soggetti disabili.

Qualora ciò non fosse possibile, avendo verificato la mancata volontà dell'azienda di assumere, si ritiene non vi siano motivi ostativi agli avviamenti di ufficio, numerici e con qualsiasi qualifica, nel rispetto del collocamento mirato, avendo cura di avviare lavoratori con qualifiche da utilizzare in mansioni il piu' possibile adattabili all'attività esercitata dalle aziende interessate.

La Div. VII della Direzione Generale del Personale, con la nota che si allega in copia, ha comunicato di condividere l'orientamento espresso dalla scrivente.


IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Lea Battistoni